

DETERMINAZIONE DSAI/17/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 11 giugno 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 52/2020/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre, il punto 5.4 delle Linee guida CIG 10 prevede che le imprese di distribuzione del gas hanno l'obbligo di predisporre, tra l'altro, la procedura operativa relativa al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali;
- ai sensi dell'articolo 14 della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 15 della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l'altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte, del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato;
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto (iii);

- l'obbligo di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas, nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità (comma 1, lettera f);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera f), della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 36, comma 4, lettera f), della RQDG 20/25), l'impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, registra, tra l'altro, la tipologia del punto di impianto di distribuzione sul quale è stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto in: (i) rete; (ii) impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) impianto di derivazione di utenza parte aerea; (iv) gruppo di misura;
- ai sensi dell'articolo 68 della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 79 della RQDG 20/25), in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19 (ora articolo 12 della RQDG 20/25), un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (comma 6, lettera a), punto (i);
 - per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (comma 6, lettera a), punto ii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 52/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente, l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020 presso la sede legale di Basengas S.r.l. (di seguito Basengas o società) è emerso, con riferimento al servizio di pronto intervento relativo all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "PISTICCI ** GAS. NATURALE", gestito dalla stessa, che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettera a), della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettera a), della RQDG 20/25 nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, la società, come risulta dalla documentazione

- prodotta in sede di verifica ispettiva, disporrebbe di una procedura operativa relativa alla attività di pronto intervento non aggiornata e nella quale non sarebbero presenti le delibere di riferimento dell'Autorità nonché le norme tecniche vigenti e/o le linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25); inoltre, la società disporrebbe di una procedura operativa relativa alla attività di ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali nella quale non sarebbero presenti gli elementi minimi previsti dalle norme tecniche vigenti e/o dalle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25) (punto 16 della *check list* e doc. 16a e 16b allegati);
- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non avrebbe classificato correttamente nei relativi verbali di pronto intervento alcune chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento relative a segnalazioni di dispersione di gas (progressivi nn. 5, 8, 9, 22, 24 e 27 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2019 e doc. 13a allegato alla *check list*);
 - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19 (e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) punto iii) della RQDG 20/25), la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 30 (trenta) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, è emerso che, in occasione della quasi totalità di telefonate segnalanti situazioni di dispersioni di gas (pari a 16 delle suddette 30 chiamate), il centralinista di turno non avrebbe fornito alcuna istruzione (progressivi nn. 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 e 29 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2019) in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (doc. 13a allegato alla *check list*);
 - iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di sospendere la fornitura di gas a fronte della rilevazione di una dispersione di gas a valle del punto di riconsegna non ancora eliminata (progressivo n. 29 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2019 e doc. 13a allegato alla *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 26, comma 4, lettera f) e dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non avrebbe correttamente registrato una dispersione di gas nella tabella N; in particolare,

la società avrebbe registrato in tabella N la dispersione di gas di cui al progressivo n. 19 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2019 come dispersione sulla rete anziché su impianto di derivazione di utenza su parte aerea (doc. 13a e 15a allegati alla *check list*);

- vi. in violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19 nonché dall'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha prodotto in sede di controllo, per l'impianto di distribuzione denominato "PISTICCI ** GAS NATURALE", l'elenco di cui alla tabella M relativo all'anno 2019 nel quale non sarebbero contenuti i campi denominati "Tipologia prestazione" e "Codice Richiesta" prescritti dalla regolazione; inoltre, la società non avrebbe correttamente registrato cinque richieste telefoniche di pronto intervento relative a segnalazioni di dispersione di gas nella tabella M; in particolare, la società avrebbe registrato in tabella M, nel campo "Classificazione", le segnalazioni di gas di cui ai progressivi nn. 5, 8, 22, 24 e 27 della Tabella di riscontro chiamate di pronto intervento - dettaglio 2019 alla voce "Altro" anziché alla voce "Dispersione di Gas" (punto 14 e doc. 13a e 14a allegati alla *check list*);
- vii. inoltre, in violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19 nonché dall'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, ha prodotto in sede di controllo per il citato impianto di distribuzione l'elenco di cui alla tabella N relativo all'anno 2019 nel quale non sarebbe contenuto il campo denominato "Riferimenti cartografici del luogo della dispersione in caso di dispersione su rete" prescritto dalla regolazione (punto 15 della *check list* e doc. 15a allegato).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Basengas;
- sia opportuno invitare Basengas, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., iii., vi. e vii., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Basengas S.r.l per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., iii., vi. e vii., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Basengas S.r.l. (P.IVA 00126410778) mediante PEC all'indirizzo basengas@cgn.legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 11 giugno 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro